Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **1108**.

Autorizzazione alla fondazione « Angelo Della Riccia », in Firenze, ad accettare una eredità.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Angelo Della Riccia », in Firenze, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Maria Jacmin ved. Della Riccia, con testamento olografo redatto il 28 maggio 1970 e pubblicato il 16 marzo 1976, n. 37308 di repertorio, a rogito dott. Ugolino Golini, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Sorni » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Sorni » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura del Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Sorni » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1978, n. 226;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Sorni » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Sorni », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Sorni ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Sorni » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 141

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « SORNI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sorni » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art. 2.

Il vino « Sorni » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa), per almeno il 70 % e dal vitigno Teroldego dal 20 al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Lagrein presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale.

Il vino « Sorni » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Nosiola per almeno il 70 % e dai vitigni Müller Thurgau, Sylvaner Verde e Pinot bianco, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni). Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del Vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località « Ciaresara », il sentiero che collega i Masi « Tratta », « Clinga » e « Furli » (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra, che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla « Croce », deviando verso nord-est lungo la strada comunale passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle indi seguendo il margine della foresta di pini raggiunge, al « Croz Ross », la mulattiera della « Via Rosse » che segue verso nord toccando le quote 644 - 694 - 704 - 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso valle, segue fino al « Maso Centofinestre ». Da tale punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il « Centro del Legno », indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Sorni » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve superare i q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione del « Sorni » rosso debbono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10, e quelle destinate alla vinificazione del tipo bianco devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima complessiva del 15 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Sorni » con mosti e vini di altre zone.

Art. 6.

Il vino « Sorni » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore: armonico, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minica complessiva: gradi 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino « Sorni » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole, delicato;
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Sorni » rosso, ottenuto da uve selezionate con gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 può portare in etichetta la menzione aggiuntiva, in lingua italiana « scelto ».

Per il prodotto designato con la menzione aggiuntiva « scelto » non è ammessa la correzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « selezionato » e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, masi e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Sorni » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8460)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfamido-urea », nella confezione g 6 di polvere, della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5678/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 17129 la specialità medicinale denominata « Sulfamido-Urea », nella confezione da g 6 di polvere, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo n. 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfamido-Urea », nella confezione da g 6 di polvere, registrata al n. 17129 in data 9 aprile 1960, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Histitrin » 12 capsule × mg 8, della relativa serie 12 capsule × mg 12, della ditta The Vitarine Co. Inc. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5667/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 marzo 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 16172 e 16172/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Histitrin » 12 capsule × mg 8 e la relativa serie 12 capsule × mg 12, a nome della ditta The Vitarine Co. Inc. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., con sede in Milano, via Boccaccio, 27, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Histitrin » 12 capsule × mg 8 e della relativa serie 12 capsule × mg 12, registrate rispettivamente ai numeri 16172 e 16172/1 in data 18 marzo 1960, a nome della ditta The Vitarine Co. Inc. di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Oscar S.r.l., con sede in Milano, via Boccaccio, 27.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8551)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rilassol », confezione 20 compresse, della ditta Serenfarma, in Roma. (Decreto di revoca n. 5668/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 maggio 1962, con il quale venne registrata al n. 16731 la specialità medicinale denominata « Rilassol », nella confezione 20 compresse, a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber prod. chim. biol. di Roma;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rilassol », nella confezione 20 compresse, registrata al n. 16731 in data 7 maggio 1962 a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8552)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 24 febbraio 1979 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 12 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata all'11 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8768)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979 e 17 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8769)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Modificazione alla tabella « Esport » allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modifiche.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale del 10 gennaio 1975, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti capitoli riprodotti nella tabella « Esport », riportati nell'allegato I al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modifiche, sono così sostituiti o modificati:

Capitolo 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

...Lastre e pellicole (comprese le cinematografiche), non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive: contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

ex 37.01 (Lastre e pellicole ad altissima sensibilità: ex 37.02):

1) aventi una gamma dinamica di intensità di 1.000.000 : 1 o superiore;

2) aventi una sensibilità di 10.000 ASA o superiore;

3) films a colori con sensibilità di spettro estendentesi al di sopra di 7.200 Angström e al di sotto di 2.000 Angström;

4) lastre con potere separatore elevato e lastre e films con deposito metallico capaci di un potere separatore superiore a 800 paia di linee per millimetro (misurato con un oggetto campione che offra un contrasto elevato di uno su mille).

(**) 37.04 A Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive: pellicole cinematografiche.

(**) 37.07 (1) Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti, o non, la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative e positive:

A - portanti soltanto la registrazione del suono;

B I - negative; positive intermedie di lavoro;

B ex II - altre positive: di una larghezza da 10 mm inclusi a 54 mm o più.

Capitolo 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

ex 49.01 Opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, ad eccezione delle pubblicazioni reperibili in commercio.

ex 49.06 Piani, progetti, disegni tecnici, testi manoscritti o dattilografati:

1) relativi ad armi, munizionamenti e macchinari speciali destinati a produzione di materiali strategici;

2) contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

ex 49.11 Fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, relativi ai prodotti di cui al paragrafo 2) del precedente punto ex 49.06.

Capitolo 92

STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI E APPARECCHI.

(**) 92.10 ex C Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.

ex 92.11 Apparecchiature per registrazione e/o riproduzione, come segue:

1) impieganti tecniche magnetiche, eccetto quelle appositamente costruite per la voce o la musica;

2) impieganti uno o più fasci di elettroni funzionanti sotto vuoto e/o fasci luminosi prodotti a mezzo « Laser » che possono creare direttamente sulla superficie di registrazione diagrammi o immagini; materiale specifico per lo sviluppo dell'immagine;

3) apparecchiature grafiche capaci di registrare direttamente e in modo continuo onde sinusoidali con frequenze superiori a 20 KHz;

---

(1) Agli effetti della presente tabella sono escluse le pellicole cinematografiche d'attualità e le pellicole cinematografiche di carattere tecnico, scientifico, turistico, industriale e pubblicitario, purchè non contengano informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

4) parti e pezzi staccati caratteristici delle apparecchiature di cui alla presente voce doganale.

ex 92.12 Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:

1) non registrati, con esclusione di quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica;

2) registrati, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

(**) 92.12 B.II.b. Altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):

1) registrati magneticamente per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche ».

Art. 2.

Aggiungere dopo le parole « ...di 1.700 litri al minuto o superiore » riportate al punto ex 84.11 (II) a pag. 14 della vigente tabella « Esport » le seguenti: « e resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF_6) e relativi dispositivi di tenuta ».

Modificare il punto 38.01 ex A pag. 7 della vigente tabella « Esport » come segue:

« 38.01 ex A

I) Grafite artificiale il cui tenore in boro è inferiore a 5 parti per milione e la cui sezione efficace totale di assorbimento di neutroni termici è uguale o inferiore a 5 millibarn/atomo.

II) Grafite artificiale, con densità apparente superiore a 1,50 grammi per centimetro cubo riferita all'acqua a + 15,5 °C ».

Modificare il paragrafo VII) del punto ex 38.19 a pagina 7 della vigente tabella « Esport » come segue:

« VII) Deuterio e qualunque miscela, soluzione e composto nei quali il rapporto tra gli atomi di deuterio e quelli di idrogeno è superiore a 1 : 5.000 ».

Modificare il punto 81.04 M a pag. 13 della vigente tabella « Esport » come segue:

« 81.04 M/N Uranio impoverito nell'isotopo 235, uranio naturale e torio, sotto forma di: metallo, lega, composto chimico e concentrato;
Uranio arricchito nell'isotopo 235 e/o 233, plutonio 239, nonché ogni sostanza contenente uno o più dei suddetti isotopi ».

Depennare il paragrafo VII-*bis*) del capitolo 84 a pagina 13 della vigente tabella « Esport ».

Modificare i paragrafi V) e VII) del punto 84.17 a pag. 14 della vigente tabella « Esport » come segue:

« V) Impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio ed apparecchiature appositamente progettate o preparate per tale scopo »;

« VII) Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato ed apparecchiature appositamente progettate o preparate per tale scopo.
Macchine, materiali ed apparecchiature appositamente progettati per il trattamento di materiale nucleare irraggiato, per la separazione od il recupero del materiale nucleare fissile ».

Inserire dopo il paragrafo VII del punto ex 84.17 il seguente:

« VII-*bis*) Impianti per la fabbricazione di elementi di combustibile ed apparecchiature appositamente progettate o preparate per tale scopo.

Modificare il paragrafo VII) del cap. 84 a pag. 13 della vigente tabella « Esport », come segue:

« VII) Macchine ed apparecchiature appositamente progettate o preparate per la separazione degli isotopi di uranio e/o di litio ».

Il punto ex 89.01 a pag. 32 della vigente tabella « Esport » è sostituito dal seguente:

« ex 89.01:

I) Navi ad ali portanti (aliscafi);

II) Navi e loro scafi che abbiano le seguenti caratteristiche: lunghezza esterna dello scafo, escluse le appendici, uguale o superiore a 12 metri e costruite per velocità, nelle condizioni di pieno carico previste dalle specifiche tecniche, superiore a 26 nodi;

III) Navi il cui scafo sia interamente amagnetico ed il cui apparato di propulsione sia costituito di materiale amagnetico per più del 75% del peso totale dell'apparato stesso;

IV) Navi nuove i cui ponti e piattaforme sono appositamente costruiti o rinforzati per installazione di armi;

V) Navi munite di apparecchiature previste in questa tabella a fronte dei punti ex 85.13 - 15 - 22, capitolo 90, punti da I) a VI) e VIII), ex 85.22, punti I) e II), ex 85.23, punto II), ex 90.14, punti da I) a XII), ex 90.28, punti V), VII), VIII);

VI) Navi da combattimento o navi appositamente costruite per l'attacco o la difesa sia di superficie che sottomarine trasformate o non in relazione alla loro utilizzazione commerciale, qualunque sia lo stato di manutenzione o di servizio; scafi e parti di esse ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 6445 del 28 settembre 1979, con la quale il direttore dell'istituto di osservazione maschile per minori di Bologna comunica che il sig. Saba dottor G. Battista ha chiesto di essere sostituito per impegni di servizio fuori sede;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Saba G. Battista era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Bologna;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Allegra Sergio, coadiutore principale presso il centro rieducazione minorenni di Bologna, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione di Saba G. Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Proroga del decreto ministeriale 6 luglio 1979, concernente « Tabella Esport - Disposizioni particolari su materia di esportazione di merci ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci », e successive modificazioni;

Ritenuto il permanere della necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1979, concernente l'istituzione del regime dell'autorizzazione automatica per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di taluni prodotti petroliferi;

Tenuto conto della decisione della commissione C.E.E. del 28 settembre 1979 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi fra gli Stati membri ad un sistema di autorizzazioni rilasciate in via automatica fino al 31 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 6 luglio 1979, con il quale è stato istituito il regime delle autorizzazioni automatiche per l'esportazione verso i Paesi della C.E.E. di « oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (V.D. 27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bituminosi (V.D. 27.10 da 111 a 290), oli medi (V.D. 27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (V.D. 27.10 da 510 a 697) », è prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il presente decreto di proroga sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto l'accordo C.E.E.-Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili parafato a Pechino il 18 luglio 1979 e ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (V.D.58.04 da 070 a 780), originari della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979, viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica previsto dalla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica, in data anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

E' sospeso il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci originarie della Repubblica popolare cinese, indicate nell'allegato I al presente decreto.

Le medesime merci sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. numero 349200 del 30 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopra indicato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER LE QUALI VIENE SOSPESO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

V.D. e Cod. stat.	Descrizione della merce	Regime di sorveglianza
51.01 da 050 a 130 da 160 a 230 da 260 a 610 da 640 a 710 da 760 a 805	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparate per la vendita al minuto;	Autorizzazione automatica con A.T.
51.04 da 030 a 980	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, di lamette delle voci numeri 51.01 o 51.02);	Dichiarazione con fattura
53.07 da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Non soggetta a sorveglianza
53.11 da 010 a 970	Tessuti di lana o di peli fini	Non soggetta a sorveglianza
55.06 da 100 a 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.07 da 100 a 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Dichiarazione con fattura
56.04 da 110 a 290	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura;	Autorizzazione automatica con A.T.
56.05 da 030 a 990	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita al minuto;	Dichiarazione con fattura
60.05 da 410 a 440	Abiti interi da donna;	Dichiarazione con fattura
60.05 da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne pantaloni;	Dichiarazione con fattura
61.01 da 010 a 320 da 510 a 570 da 920 a 960	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo;	Dichiarazione con fattura
61.02 da 010 a 030 da 070 a 280 da 420 a 440 da 480 a 540 da 570 a 620 da 860 a 920	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini;	Dichiarazione con fattura
61.03 da 510 a 890	Pigiami ed altre sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini;	Dichiarazione con fattura
61.04 da 010 a 980	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, ragazza e bambini;	Dichiarazione con fattura
62.02 0[illegible]0, 810, 890	Tendine, tende ed altri manufatti per l'arredamento;	Autorizzazione automatica con A.T.
62.03 960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di fibre tessili sintetiche fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale) di polietilene o di polipropilene.	Dichiarazione con fattura

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Elezioni dei rappresentanti del personale operaio nel consiglio di amministrazione del personale operaio del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976, registro n. 46 Difesa, foglio n. 182, che approva le istruzioni contenenti le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale operaio in seno al consiglio di amministrazione;

Sentito il consiglio di amministrazione per il personale operaio, che ha espresso il proprio parere al riguardo, nell'adunanza del 16 luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale operaio in seno al consiglio di amministrazione del personale operaio (quattro titolari e quattro supplenti) sono indette per i giorni 4 e 5 dicembre 1979.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, a carattere provinciale e regionale, sono così determinate:

1ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

2ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Lombardia;

3ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

4ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Liguria;

5ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Emilia-Romagna;

6ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Toscana;

7ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;

8ª circoscrizione: comprende tutti gli enti dell'Esercito ubicati nella città di Roma e provincia;

9ª circoscrizione: comprende tutti gli enti della Marina e dell'Aeronautica ubicati nella città di Roma e provincia, nonchè tutti gli enti della Difesa ubicati nelle provincie di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti;

10ª circoscrizione: comprende tutti gli enti della Marina ubicati nella città di Taranto;

11ª circoscrizione: comprende tutti i rimanenti enti della Difesa ubicati nella regione Puglia;

12ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria;

13ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Sicilia;

14ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Scorda dott. Martino, dirigente generale.

Membri:

Catalano dott. Nunzio, dirigente superiore - Contendife;

Megna Renato, segretario - Maristat;

Varone Vittorio D., capo operaio - Stab. mil. mat. el. prec.;

Grassi Elio, operaio spec. - Centroseraereo;

Grotta Giuseppe, operaio spec. - C.A.S.M.;

Liberace Albino, operaio spec. - Maristat.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1ª CIRCOSCRIZIONE

CON SEDE PRESSO IL 1° COMILITER - TORINO

Presidente:

Massa Claudio, dir. rag. 2ª cl. - Dir. lav. genio.

Membri:

Capobianco Bigando Eunonia, segr. princ. - Scuola appl.;

Gambini Emilio, capo operaio - Ospedale militare;

Goia Ugo, operaio spec. - Sez. stacc. ars. Esercito;

Sciolla Giorgio, operaio spec. - Scuola appl.;

Turco Leonardo, operaio qual. - Navalgenarmi;

Vaira Luciano, operaio qual. - Dir. lav. genio.

2ª CIRCOSCRIZIONE

CON SEDE PRESSO LA 1ª REGIONE AEREA - MILANO

Presidente:

Placa Edoardo, dir. rag. 2ª cl. - 3° dep. terr.

Membri:

Micelotta Santo, segr. princ. - 1ª regione aerea;

Dreon Dour Giuseppe, operaio spec. - Navalgenarmi;

Scialzi Domenico, operaio spec. - Navalgenarmi;

Mobrici Carmelo, operaio qual. - 3° dep. terr.;

Palazzo Bernardo, operaio qual. - 1ª regione aerea;

Suffada Flavia, operaia qual. - Distretto militare.

3ª CIRCOSCRIZIONE

CON SEDE PRESSO IL 5° COMILITER - PADOVA

Presidente:

Motta Gerardo, dir. rag. - Direzione art. Mestre.

Membri:

Carlotto Adriano, coad. princ. - 15ª O.R.M.E. Padova;

Biasion Gualtiero, operaio spec. - Dir. art. Verona;

Cavallin Giuseppe, operaio spec. - Ospedale militare Padova;

Palmarini G. Pietro, operaio spec. - Direz. art. Mestre;

Borello Bruno, operaio qual. - Distretto militare Padova;

Romeo Antonino, operaio qual. - Ospedale militare Padova.

4ª CIRCOSCRIZIONE

CON SEDE PRESSO MARIDIPART - LA SPEZIA

Presidente:

Cresci Francesco, per. tec. ind. - Mariperman.

Membri:

Bassani Marco, coad. princ. - Marinarsen;
Moisè Giorgio, capo operaio - Marinarsen;
Cipressini Enzo, operaio spec. - Marinarsen;
Cosci Furio, operaio spec. - Marinarsen;
Mazzoni Mazzino, operaio qual. - Marigenimil;
Pagano Bruno, operaio com. - Marinarsen.

5ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO L'ARSENALE ESERCITO - PIACENZA

Presidente:

Capezzuto Giuseppe, dir. rag. 2ª cl. - Arsenale Esercito.

Membri:

Trabacchi Bruno, coad. princ. - Laboratorio pontieri;
Badagnani Luigi, operaio spec. - Arsenale Esercito;
Bianchi Antonio, operaio spec. - O.R.T.E.;
Bolzoni Alberto - operaio qual. - O.R.T.E.;
Ferrari Luigi (classe 1949), operaio qual. - Laboratorio pontieri;
Franzone Marco, operaio qual. - Magazzino misto « B ».

6ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO IL 7° COMILITER - FIRENZE

Presidente:

Bindi Ovidio, segret. capo - 7° Comiliter.

Membri:

Ottanelli Marco, coad. datt. - 7° Comiliter;
Montenegro Vieri, operaio spec. - Distretto militare;
Andreula Cataldo, operaio qual. - Ospedale militare;
Capetti Roberto, operaio qual. - Stab. chim. farm. mil.;
Frandi Giorgio, operaio qual. - 7° Comiliter;
Sorelli Carlo, operaio qual. - Istituto geografico militare.

7ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO MARIDIPART - ANCONA

Presidente:

Gerboni Vincenzo, per. tec. ind. capo - Navalgenarmi.

Membri:

Colò Italo, coad. princ. - Distretto militare;
Centanni Sandrino, operaio spec. - Navalgenarmi;
Lupinello Federico, operaio spec. - Maridipart;
Savani Albano, operaio spec. - Marigenimil;
Tiritello Raffaello, operaio spec. - Maridist;
Mei Nicola, operaio qual. - Distretto militare.

8ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO L'8° COMILITER - ROMA

Presidente:

Di Bartolomeo Luigi, segr. princ. - Stab. mil. mat. el. prec.

Membri:

Pergolotti Bernardo, coad. princ. - 8° Comiliter;
Cappugi Bruno, capo operaio - Centro tecn. mil. trasm.;
Di Chiera Pietro, operaio spec. - Scuola tecn. elettr. art.;
Domenici Bruno, operaio spec. - Centro tecn. motorizzazione;
Spaccatrosi Franco, operaio spec. - Dep. mat. genio militare;
Gagliardi Salvatore, operaio qual. - Mag. centr. ric. auto.

9ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO LA 2ª REGIONE AEREA - ROMA

Presidente:

Santoni Sergio, dir. rag. - 2ª regione aerea;

Membri:

Bolluzzi Benito, coad. princ. - 2ª regione aerea;
Amorosino Giuseppe, operaio spec. - Circolo ufficiali M.M.;
Antonini Otello, operaio spec. - 2ª regione aerea;
Gabriotti Mario, operaio spec. - 2ª regione aerea;
Di Domenico Renato, operaio spec. - Comar;
Casadei Otello, operaio qual. - Maristat.

10ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO MARIDIPART - TARANTO

Presidente:

Ghironi Pietro, per. tec. ind. princ. - Marinarsen.

Membri:

Scarano Giuseppe, coad. sup. - Marinarsen;
Moschetti Pietro, operaio spec. - Marinarsen;
Ruggieri Michele, operaio spec. - Marimuni;
Antonicelli Domenico, operaio qual. - Maricommi;
Lionati Salvatore, operaio qual. - Marigenimil;
Rispoli Giovanni, operaio qual. - Mariscuole.

11ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO LA 3ª REGIONE AEREA - BARI

Presidente:

Fortunato dott. Michele, dir. sez. - 3ª regione aerea.

Membri:

Zottoli Adriano, coad. princ. - Direzione lav. genio - Bari;
Convenuto Angelo Antonio, capo operaio - 3° R.O.C. - Martina Franca;
Caracuta Giuseppe, operaio spec. - 32° CRAM - Otranto;
Giacoia Giuseppe, operaio spec. - 36° stormo - Gioia del Colle;
Paparella Francesco, operaio spec. - 3ª regione aerea;
Di Luzio Spiridione, operaio qual. - Aeroporto - Lecce.

12ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO IL 10° COMILITER - NAPOLI

Presidente:

Modugno Nicola, per. tecn. ind. - Direzione lav. genio - Napoli.

Membri:

Telese Raffaele, coad. mecc. - Maricommi - Napoli;
Capezzuto Ernesto, operaio spec. - Arsenale Esercito - Napoli;
Tortora Domenico, operaio spec. - Maridipart - Napoli;
Castiello Antonio, operaio qual. - 5° R.T.A. - Capodichino;

Nettuno Bruno, operaio qual. - Accademia aeronautica - Pozzuoli;
Sibillo Pasquale, operaio qual. - 10° Comiliter - Napoli.

13ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO MARISICILIA - MESSINA

Presidente:
Molonia Placido, per. tecn. ind. - Marinarsen.

Membri:
Runci Agostino, coad. princ. - Marisicilia;
Soraci Salvatore, capo operaio - Marinarsen;
Di Paolo Antonio, operaio spec. - Marinulog;
Ottanà Antonio, operaio spec. - Direzione artiglieria;
Pellegrino Santi, operaio spec. - Maridist;
Genovese Pietro, operaio qual. - Marinarsen.

14ª CIRCOSCRIZIONE
CON SEDE PRESSO MARISARDEGNA - CAGLIARI

Presidente:
Russo Michele, v. dir. rag. - Maricommi - Cagliari.

Membri:
Pulina Giuliano, coad. sup. - Distretto militare - Sassari;
Mossa Mario, capo operaio - 3° livello - Elmas;
Balata Marco, operaio spec. - Marigenimil - Cagliari;
D'Agostino Vincenzo, operaio spec. - 12ª O.R.M.E. - Cagliari;
Ena Raffaele, operaio spec. - 3° livello - Elmas;
Tambozzo Aldo, operaio spec. - 1° rgt. fant. cor. - Capo Teulada.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: RUFFINI

(8816)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2143/79 del Consiglio, del 18 settembre 1979, che modifica le quote nazionali di taluni limiti quantitativi all'importazione di prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2144/79 della commissione, del 1° ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2145/79 della commissione, del 1° ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2146/79 della commissione, del 1° ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 248 *del* 2 *ottobre* 1979.

(232/C)

Regolamento (CEE) n. 2147/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2148/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2149/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2150/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2151/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2152/79 della commissione, del 1° ottobre 1979, relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia e nel Regno Unito di lane e peli fini cardati o pettinati (categoria 46), originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 2153/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 918/79 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2154/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2155/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2156/79 della commissione, del 2 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 3 *ottobre* 1979.

(233/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 37/1979
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 14 settembre 1979;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

Riunione del 14 settembre 1979:

Provvedimento n. 33/1979 del 14 settembre 1979 - Prezzo metano compresso in bombole;

Provvedimento n. 34/1979 del 14 settembre 1979 - Prezzo dei prodotti petroliferi;

Provvedimento n. 35/1979 del 14 settembre 1979 - Modificazioni aliquote del sovrapprezzo termico;

Provvedimento n. 36/1979 del 14 settembre 1979 - Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di forniture di energia elettrica.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8953)

Provvedimento n. 38/1979. Prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE ». Regolamento (CEE) n. 1785/79 del 10 agosto 1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento della commissione della CEE, n. 1785 del 10 agosto 1979, con il quale viene concesso un aiuto, entro determinati limiti quantitativi, di 90 ECU, pari a L. 95.465, per ogni quintale di burro destinato al consumo diretto;

Visto il predetto regolamento della commissione della CEE con il quale viene stabilito che il quantitativo di burro ammesso in Italia a beneficiare dell'aiuto di cui al punto precedente è di q.li 190.000, il burro deve essere commercializzato in pacchetti del peso massimo di 500 grammi, recanti sul lato superiore in lettere di almeno cinque millimetri la dicitura « vendita speciale CEE » e che il prezzo massimo di vendita al minuto deve essere tale da assicurare una corrispondente incidenza sullo stesso prezzo al minuto dell'aiuto concesso;

Ravvisata l'opportunità di fissare il prezzo massimo di vendita al consumo del burro destinato alla « vendita speciale CEE »;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

E' stabilito in L. 3.200 il chilogrammo il prezzo massimo di vendita al dettaglio del burro di « vendita speciale CEE » avente le caratteristiche di cui alla legge 23 dicembre 1956 e per il quale, ai termini del regolamento (CEE) n. 1785 del 10 agosto 1979, viene concesso l'aiuto di 90 ECU, pari a L. 95.465 per ogni 100 kg.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8954)

Provvedimento n. 39/1979. Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 542 del 21 marzo 1979, con il quale la commissione delle Comunità europee ha stabilito che l'organismo d'intervento ponga in vendita sul mercato italiano scorte di carne bovina congelata da esso detenute;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 35/1977, del 25 luglio 1977, con il quale sono stati stabiliti i prezzi della carne bovina congelata, validi per tutto il territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di adeguare i prezzi al consumo della carne bovina congelata anche ai costi di approvvigionamento nel mercato;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I prezzi massimi al consumo della carne di bovino adulto congelata, allo stato di congelazione e allo stato di scongelazione, sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, IVA inclusa:

1) CARNE BOVINA ALLO STATO DI SCONGELAZIONE E ALLO STATO DI CONGELAZIONE NON PRECONFEZIONATA SOTTOVUOTO:

a) *Filetto e lombo* . . . . L. 5.955 il kg.

b) *Polpa scelta del quarto posteriore*: tagli dei muscoli della coscia (noce, rosa, girello, pezza, bistecche di costa senza osso, contro girello, piccione, campanello o corrispondenti denominazioni locali) . . . . . . » 4.935 »

c) *Polpa scelta del quarto anteriore*: tagli dei muscoli e della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali). . . . » 4.130 »

d) *Polpa comune*: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta e ossobuchi con osso . . . . L. 2.532 il kg.

2) CARNE BOVINA PRECONFEZIONATA SOTTOVUOTO ALLO STATO DI CONGELAZIONE:

a) *Filetto e lombo* . . . . . . L. 6.300 il kg.

b) *Polpa scelta del quarto posteriore*: tagli dei muscoli della coscia (noce, rosa, girello, pezza, bistecche di costa senza osso, contro girello, piccione, campanello o corrispondenti denominazioni locali) . . . . . . » 5.180 »

c) *Polpa scelta del quarto posteriore*: tagli dei muscoli della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . . . » 4.260 »

d) *Polpa comune*: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta ed ossobuchi con osso . . . . » 2.660 »

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8960)

Provvedimento n. 42/1979. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1979-80

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire, con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il proprio provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare, per la campagna 1979-80, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, di cui al citato provvedimento n. 15/1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di confermare, per la campagna 1979-80, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8957)

Provvedimento n. 44/1979. Criteri e modalità per il rimborso alla importazione del gasolio

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438;

Considerata la necessità di fissare i criteri e le modalità di cui al predetto art. 19 al fine di consentire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato di erogare i compensi relativi a maggiori importazioni di gasolio, esclusivamente alle imprese che abbiano adempiuto ed adempiano all'impegno assunto in occasione della delibera CIP del 27 luglio 1979;

Considerata l'esigenza di garantire la distribuzione del gasolio secondo i criteri di priorità previsti dalle norme vigenti;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I criteri e le modalità in base ai quali dovrà essere erogato il compenso di 50 miliardi sono fissati come segue:

a) per quanto riguarda i soggetti che hanno titolo a compenso del maggior onere derivante dall'importazione di gasolio, tale compenso è riconosciuto alle imprese che documentino di aver adempiuto agli impegni relativi alle maggiori immissioni al consumo previsti nella lettera del 3 agosto 1979 dalla Direzione generale fonti di energia ed industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ai criteri di priorità previsti dalle norme vigenti;

b) al compenso sono ammessi i quantitativi di gasolio, fino ad un massimo di 700.000 t., che, derivanti da importazione o nazionalizzazione da committente estero in epoca successiva al 15 settembre 1979, aumentino corrispondentemente l'immissione sul mercato interno già prevista e resa obbligatoria dalla lettera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia ed industria di base del 3 agosto 1979. La preventiva ripartizione dei quantitativi indicati fra i soggetti che hanno titolo al compenso sarà effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in proporzione al contributo dato alle coperture del fabbisogno in esecuzione del programma di approvvigionamento citato dalla predetta lettera ministeriale. In relazione a quantitativi ulteriori, importati previa specifica autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compenso di cui alla presente delibera sarà erogato nei limiti delle eventuali residue disponibilità sulla somma complessiva di 50 miliardi;

c) il compenso, per ogni tonnellata importata, è stabilito dalla differenza tra il prezzo pagato, adeguatamente documentato, ed il prezzo CIP franco costa, SIF-SIVA, vigente al momento dell'importazione. Il maggior prezzo considerato non potrà in nessun caso essere superiore alla media delle quotazioni « LOW-FOB ITALY » pubblicate dal PLATT'S e relative agli ultimi venti giorni precedenti all'importazione;

d) il limite massimo cumulativo dell'esborso è di lire 50 miliardi;

e) gli operatori interessati al compenso dovranno corredare la domanda di rimborso, nei termini di cui alla successiva lettera *f*), della documentazione idonea, secondo quanto sarà specificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provare:

il prezzo di acquisto del gasolio sul mercato estero;

l'effettiva provenienza del gasolio da importazione o nazionalizzazione;

la immissione al consumo del gasolio sul mercato interno;

il rispetto del programma e della lettera di cui al punto *b*);

f) le domande di rimborso relative alla importazione effettuate fino al 31 dicembre 1979 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia ed industria di base entro il 20 gennaio 1980 a pena di decadenza. La relativa documentazione può essere prodotta, a pena di decadenza, entro i tre mesi successivi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla entro il 20 marzo 1980 la congruità della documentazione allegata e promuove la erogazione della spesa che è deliberata previo parere di una commissione consultiva, composta da un rappresentante del Ministero dell'industria che la presiede, e da un rappresentante del Ministero del bilancio, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'ENI e dell'Unione petrolifera e nominata con decreto del Ministero dell'industria.

Con riferimento alle importazioni effettuate nel corso del 1980 le domande sono presentate, a pena di decadenza, entro un mese dalla scadenza di ogni trimestre e la documentazione entro i successivi tre mesi.

Il contributo è concesso con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato: BISAGLIA

(8961)

CAMERA DEI DEPUTATI

Esito di ricorso

Con decisione 3 ottobre 1979, l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha respinto il ricorso proposto dall'on. Aurelia Benco Gruber e dalla sig.ra Letizia Svevo ved. Fonda Savio a nome e nell'interesse dell'Associazione per la zona franca integrale a Trieste e nella sua provincia, avverso il piano di ripartizione 11 luglio 1979 reso esecutivo con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 112 dell'11 agosto 1979, del contributo ex articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(8875)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio cooperativo per la centrale ortofrutticola », in Napoli.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio cooperativo per la centrale ortofrutticola », in Napoli.

(8824)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1979, i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1979.

(8823)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Albaviva » di Valli del Pasubio

Con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1953, la S.p.a. Fonti Valli del Pasubio, in Valli del Pasubio (Vicenza), via Lungo Leogra, 2, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Albaviva » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(8831)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica della denominazione del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Siracusa

La denominazione del Consorzio di difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, con sede sociale in Siracusa, via Necropoli del Fusco n. 7, riconosciuto giuridicamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, n. 3351 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 14 gennaio 1978), deve intendersi rettificata come segue: « Consorzio di difesa delle colture intensive della provincia di Siracusa ».

(8822)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreteria generali dei comuni di Barletta (Bari), Lecco (Como), Pistoia e Trani (Bari) della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Barletta (Bari), Lecco (Como), Pistoia e Trani (Bari) della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 30 novembre 1979, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con la indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1972, n. 749, o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari dev'essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 5 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Ancona per i seguenti istituti e facoltà:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di chimica . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o in ingegneria chimica o in chimica industriale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di medicina sperimentale e clinica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Il posto di tecnico laureato presso l'istituto di medicina sperimentale e clinica della facoltà di medicina e chirurgia è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo nel quarantesimo e quarantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, secondo il seguente calendario e nei seguenti locali:

1° giorno: ore 9 1ª prova scritta; ore 16 2ª prova scritta;

2° giorno: ore 9 prova pratica con relazione scritta; presso l'istituto di chimica, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, per il posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica della facoltà di ingegneria; presso il laboratorio di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona, per il posto di tecnico laureato presso l'istituto di medicina sperimentale e clinica.

Qualora uno dei predetti giorni cada in giorno non lavorativo, la relativa prova avrà luogo nel primo giorno successivo con il rispetto della citata sequenza di prove.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Ancona.

(8715)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nellla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di anatomia patologica, ospedale «Torrette» di Ancona, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: 19 novembre 1979, ore 9;

2ª prova scritta: 19 novembre 1979, ore 16;

prova pratica con relazione scritta: 20 novembre 1979, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(8714)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8704)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di tecnica delle costruzioni . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8705)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

centro meccanografico (c/o istituto di statistica) . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8706)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di patologia speciale e clinica medica, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(8712)

Concorso a ventitre posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Torino.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(8716)

Concorso a quarantatre posti di ausiliario presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quarantatre posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Torino.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(8713)

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Venezia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(8711)

Concorsi a posti di portantino presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad ottanta posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Cagliari riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. I posti disponibili sono così ripartiti:

invalidi di guerra	posti n.	20
invalidi civili di guerra	»	8
invalidi per servizio	»	12
invalidi per lavoro	»	12
orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro	»	12
invalidi civili	»	12
sordomuti	»	4

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesta, altresì, la sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(8710)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a cinquantuno posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Cagliari.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(8709)

Concorsi a posti di ausiliario presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a centoquarantaquattro posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Roma.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(8707)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Roma per settantacinque posti, riservato agli appartenenti alle sottoindicate categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi di guerra	posti n. 24
invalidi civili di guerra	» 7
invalidi per servizio	» 20
invalidi del lavoro	» 11
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	» 8
sordomuti	» 5

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesta, altresì, la sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(8708)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere, carriera di concetto, presso la casa circondariale

Con decreto 20 aprile 1979, n. 20746/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1979, registro n. 1, foglio n. 285, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47, del 18 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a due posti di segretario, carriera di concetto, presso la casa circondariale.

Questi due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1979.

(8887)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario, carriera di concetto, presso l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Con decreto 3 aprile 1979, n. 20271/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 210, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47, del 18 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a sei posti di segretario, carriera di concetto, presso l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Questi sei posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1979.

(8888)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente carriera esecutiva, dell'ufficio del genio civile

Con decreto 10 aprile 1979, n. 20733/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 227, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47, del 18 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di assistente, carriera esecutiva, presso l'ufficio del genio civile.

Questi tre posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1979.

(8889)

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Con decreto 11 aprile 1979, n. 20734/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 231, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47, del 18 settembre 1979 il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a quindici posti di coadiutore, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti quattordici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data del 18 settembre 1979

(8890)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3320/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(3321/S)

OSPEDALE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA « L. BÖHLER » DI MERANO

Concorso a sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia (di cui quattro posti riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti al gruppo linguistico italiano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(3323/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI LENDINARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ai

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lendinara (Rovigo).

(3307/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(3308/S)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(3306/S)

OSPEDALE «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(3304/S)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(3309/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(3310/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3294/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(3295/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3296/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(3297/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1979, n. **48.**

Consulta per i beni culturali e ambientali.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'8 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la consulta regionale per i beni culturali ed ambientali, la quale svolge attività di consulenza e di proposte per i competenti organi della Regione.

La sua consulenza si esercita in particolare:

a) in merito al piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e per la promozione delle attività connesse, anche nel quadro del piano di sviluppo regionale e del piano urbanistico territoriale;

b) in relazione a tutte le iniziative riguardanti la conservazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali;

c) sulla redazione di cataloghi generali dei beni culturali ed ambientali nell'area regionale tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con le università e con le altre istituzioni culturali pubbliche;

d) sulle proposte di iniziative riguardanti la materia oggetto della presente legge avanzate dagli enti locali e coordinate dalla giunta regionale.

Art. 2.

La consulta è composta:

1) dal presidente della giunta regionale o suo delegato;

2) dagli assessori alla cultura, alla pubblica istruzione ed all'assetto del territorio;

3) da un rappresentante per ciascuna delle province pugliesi;

4) da un rappresentante per ciasuno dei comuni capoluogo;

5) da sei rappresentanti degli altri comuni della Regione designati dall'Anci pugliese, garantendo la presenza paritaria dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei comuni dai 10.000 ai 30.000 abitanti e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti;

6) da un consigliere regionale per ogni gruppo politico presente nel consiglio regionale;

7) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

8) da un rappresentante della conferenza regionale episcopale;

9) dal soprintendente ai beni storici-artistici, architettonici ed ambientali della Regione;

10) dal soprintendente ai beni archeologici della Regione;

11) dal soprintendente ai beni archivistici della Regione;

12) dal soprintendente regionale scolastico della Regione;

13) da un rappresentante dell'accademia pugliese delle scienze,

14) da quattro rappresentanti per ciascuna delle università pugliesi nominati dal senato accademico;

15) da cinque rappresentanti dei sistemi bibliotecari e museali tra i direttori delle biblioteche e dei musei, assicurando la presenza di ciascuna provincia;

16) da un rappresentante del museo nazionale di Taranto;

17) da un rappresentante della biblioteca nazionale di Bari;

18) da un rappresentante dell'ordine degli architetti;

19) da un rappresentante dell'ordine degli ingegneri;

20) da sei rappresentanti di enti di ricerca ed istituti culturali.

Art. 3.

La consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti eleggono nel proprio seno due vice presidenti con voto limitato ad uno.

Le funzioni di segretario sono svolte dal coordinatore dell'assessorato alla cultura.

Entro sei mesi dall'insediamento, la consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

In attesa delle designazioni la consulta può essere costituita, sempreché risultino regolarmente designati o eletti 2/3 dei componenti.

Ai componenti della consulta, che non siano dipendenti regionali, spetta il trattamento di cui alla legge regionale n. 27 del 24 marzo 1975.

Art. 4.

La consulta regionale dei beni culturali ed ambientali può proporre all'assessorato alla cultura, che richiederà alla giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti deliberativi, iniziative:

a) per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali;

b) per l'attuazione e il finanziamento di programmi di ricerca e di pubblicazioni scientifiche;

c) per ottenere la collaborazione di esperti e di gruppi di specialisti per l'elaborazione di piani e programmi particolari.

Nell'ambito di questi programmi si promuoverà la qualificazione scientifica e professionale di giovani ricercatori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 luglio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1979, n. **49.**

Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'8 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consulta regionale della cooperazione, istituita presso l'assessorato competente, opera nel quadro di una politica di incentivazione, sviluppo e sostegno delle forme cooperative in attuazione dell'art. 17 dello statuto della regione Puglia nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Art. 2.

La consulta regionale della cooperazione è composta:

a) dall'assessore competente, presidente;

b) da quindici membri nominati su designazione dei comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, ed in particolare da cinque membri della A.G.C.I. (Associazione generale cooperative italiane), da cinque membri in rappresentanza della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane) da cinque membri in rappresentanza della L.N.C. e M. (Lega nazionale cooperative e mutue);

c) da due membri nominati su designazione dell'Associazione regionale della F.N.C.A. (Federazione nazionale cooperative agricole);

d) da quattro membri nominati su designazione del rettore dell'Università di Bari in rappresentanza della facoltà di agraria, di economia e commercio, di ingegneria e di giurisprudenza;

e) da un membro nominato su designazione del rettore dell'Università di Lecce;

f) da un membro nominato su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un membro nominato su designazione dell'Unione regionale camere di commercio;

h) da un membro nominato su designazione della direzione marittima regionale;

i) da tre membri nominati su designazione delle organizzazioni dei sindacati maggiormente rappresentativi;

l) da un membro nominato su designazione dell'ufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di segretario un funzionario dell'assessorato competente.

In caso di assenza del presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano.

La consulta regionale della cooperazione è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intero arco della legislatura.

Art. 3.

La consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nella economia regionale, utilizzando all'uopo, oltre le stesse capacità espresse dalle forze della consulta, anche ogni altro strumento utile, proponendo all'assessorato competente programmi pluriennali d'intervento e tutti quei provvedimenti, indagini studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

b) formula proposte agli assessorati competenti sugli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in materia di orazione;

c) esprime pareri sugli schermi dei disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione e che comunemente prevedono l'incentivazione;

d) esprime parere sulle proposte di cooperazione di sovvenzioni secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente legge;

e) esprime parere su tutte le questioni di materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti;

f) esprime proposte in ordine alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalità di cui agli articoli 7, 9 ed 11.

La consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

Art. 4.

Le commissioni consiliari competenti in sede di esame di proposte e disegni di legge in materia di cooperazione dovranno acquisire il parere della consulta regionale della cooperazione.

Art. 5.

La consulta nomina nel suo seno un comitato tecnico composto dal presidente della consulta, e da due rappresentanti per ciascuna associazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge; da un rappresentante della F.N.C.A.; da altri due membri appartenenti alle rimanenti componenti della consulta regionale.

Il comitato è presieduto dal presidente della consulta e potrà avvalersi dell'opera di esperti.

In caso di assenza del presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.

Il comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla consulta.

Art. 6.

La consulta è convocata dal suo presidente almeno quattro volte all'anno e quante altre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno oppure dietro richiesta motivata di un assessore regionale o di un terzo dei componenti della consulta stessa.

Il comitato tecnico è convocato dal suo presidente almeno sei volte all'anno e non più di due volte nello stesso mese.

Ai membri della consulta e del comitato tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.

I componenti della consulta e del comitato tecnico decadono dal loro incarico qualora non partecipino a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annuale alle organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 e alla Federazione nazionale cooperative agricole di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo quando con non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per il potenziamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e commerciale ai sodalizi cooperativi, per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione nonché per la formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari.

Art. 8.

La sovvenzione ordinaria di cui all'art. 7 è corrisposta con le seguenti modalità:

il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 7;

il 20% in proporzione al numero dei settori d'intervento rappresentati e previsti dalla legge;

il 40%, sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Art. 9.

L'amministrazione regionale per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata a concedere, a favore delle imprese cooperative e consorzi di cooperazione, un contributo sugli interessi per l'acquisto o la locazione finanziaria (leasing) di macchine o attrezzature e di tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l'attività o a migliorare la produttività delle imprese cooperative operanti nella Regione.

I contributi di cui al comma precedente vengono altresì concessi per il rinnovamento e l'ammodernamento degli impianti produttivi dell'impresa cooperativa.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio.

Il concorso regionale viene concesso per i prestiti non superiori a cinque anni per un ammontare complessivo del prestito non superiore a 100 milioni. Potranno essere ammessi al contributo anche le iniziative avviate e non completate nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento.

I contributi in conto interessi sono concessi direttamente agli istituti di credito o alle società di leasing mobiliare attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la Regione ed i predetti istituti di credito o società.

I contributi in conto interessi potranno essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchinari ed attrezzature tecniche, comunque nella misura massima prevista dai commi terzo e quarto del presente articolo.

Il contributo dovrà essere revocato per le operazioni non stipulate entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione da parte del presidente della Regione o dell'assessore delegato analogamente il contributo sarà revocato se i lavori non saranno avviati nello stesso arco di tempo.

Art. 10.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative, per godere dei benefici previsti dalla presente legge, devono essere retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di lucro ed essere in regola con gli adempimenti legali previsti per questa forma di società.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

la predisposizione di piani pluriennali e settoriali di sviluppo della cooperazione;

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

l'esecuzione di studi e ricerche in materia di cooperazione;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
l'assegnazione di borse di studio e premi scolastici;
la stampa e la propaganda cooperativa;
la redazione della relazione annuale sullo stato e sul programma di sviluppo della cooperazione in Puglia;
ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 12.

Per ottenere le sovvenzioni previste dell'art. 7 della presente legge, le organizzazioni cooperative di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, sono tenute a presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato competente della Regione.

La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno precedente, unitamente al bilancio, dal programma di sviluppo e dal preventivo di spesa delle iniziative da intraprendere, ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 13.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative con sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge.

Le domande, sottoscritte dal presidente della cooperativa o del consorzio cooperativo, dovranno essere inviate dall'assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale, corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;
b) certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio;
c) certificato di iscrizione al B.U.S.C.;
d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato e depositato presso la cancelleria del tribunale o, in alternativa, dichiarazione del presidente d'impegno a trasmettere copia del bilancio nei termini suddetti prima della emissione del decreto di concessione della sovvenzione;
e) relazione da cui risulti il programma della cooperativa;
f) relazione tecnico-economica riguardante l'iniziativa;
g) preventivi di spesa delle apparecchiature ed attrezzature da acquistare;
h) relazione sulla produzione e sul conto economico;
i) dichiarazione di disponibilità da parte dell'istituto di credito o di leasing;
l) ogni altra documentazione richiesta dalle convenzioni con gli istituti di credito o di leasing mobiliare.

Art. 14.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione.

Art. 15.

La giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva le proposte di concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 9 in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente all'uopo delegato.

Art. 16.

Le organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'art. 7 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di attività finanziaria, una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

Art. 17.

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, di scioglimento o cessazione della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziaria d'insolvenza.

In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovrà operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.

Art. 18.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della consulta presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di sviluppo della cooperazione in Puglia.

A tal fine il presidente si avvale della collaborazione di funzionari in rappresentanza degli assessorati che operano in materia di cooperazione.

Art. 19.

Entro il 30 aprile di ogni anno la consulta regionale per la cooperazione propone i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dalla legge.

Tali proposte, previo parere della commissione consiliare competente, vengono approvate dalla giunta regionale.

Art. 20.

Norma transitoria

In fase di prima applicazione, la nuova consulta regionale della cooperazione dovrà essere costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla costituzione della consulta della cooperazione nelle norme previste dalla presente legge è prorogata la consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale n. 33 del 3 settembre 1974.

I criteri di cui all'art. 19 dovranno essere proposti alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il 1979 i procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dalla legge regionale n. 33 del 3 settembre 1974 saranno definiti sulla base della stessa legge.

Art. 21.

Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni) per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni). Per gli anni finanziari successivi la maggiorazione dello stanziamento previsto per il 1981 sarà disposta nei bilanci di previsione pluriennali.

Per le finalità di cui all'art. 11 è disposta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 20.000.000 (ventimilioni).

Gli oneri previsti dal presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con la legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979. «2 - Cooperazione ed associazionismo 1979 L. 500.000.000; 1980 L. 370.000.000; 1981 L. 1.870.000.000, e bilancio annuale 1979 al cap. 431 interventi a favore della cooperazione e dell'associazionismo - Legge regionale n. 33 del 3 settembre 1974» per L. 500.000.000.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 22.

La legge regionale n. 33 del 3 settembre 1974 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 luglio 1979

QUARTA

(8039)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792800)